CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 198

CONTRIBUTI REGIONALI PER I VEICOLI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI CALAMITOSI: LA GIUNTA INTENDE RIVEDERE I CRITERI CHE ESCLUDONO CHI HA VENDUTO IL MEZZO PRIMA DELL'APPROVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° OTTOBRE 2026 N. 1089?

presentata il 22 ottobre 2026 dalla consigliera Sambo

Premesso che:

- l'articolo 25, commi 3 e 5, della legge regionale 1° giugno 2022, n. 13 (Disciplina delle attività di protezione civile), autorizza la Giunta regionale ad erogare contributi a favore della popolazione colpita da eventi calamitosi;
- con decreto del Presidente della Giunta regionale 21 agosto 2025, n. 47 è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale per le avversità atmosferiche che hanno colpito i territori della Città metropolitana di Venezia e della Provincia di Padova;
- con nota dell'11 maggio 2026 (prot. n. 263420), circa nove mesi dopo la dichiarazione dello stato di emergenza, la Direzione protezione civile ha avviato il censimento dei danni ai beni mobili registrati (BMR) privati, ipotizzando un contributo fino al 50 per cento delle spese ammissibili;
- con deliberazione della Giunta regionale 1° ottobre 2026, n. 1089 (pubblicata nel Bollettino ufficiale del 13 ottobre 2026), quindici mesi dopo l'evento calamitoso, sono stati approvati i criteri procedurali definitivi per la concessione dei contributi.

Rilevato che

- l'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 1089/2026 richiede un'autocertificazione attestante la proprietà del veicolo alla data del 1° ottobre 2026, escludendo dal contributo i cittadini che abbiano alienato il mezzo dopo aver presentato la segnalazione e riparato il danno;
- la nota dell'11 maggio 2026 e la relativa modulistica non indicavano espressamente l'obbligo di mantenere la proprietà del bene fino all'approvazione dei criteri di concessione;

- diversi cittadini che hanno regolarmente rendicontato le spese di ripristino si trovano ora esclusi dal ristoro per aver venduto il veicolo prima del 1° ottobre 2026.

Considerato che:

- la vendita del mezzo riparato non annulla il danno patrimoniale subito né le spese già sostenute e documentate per il ripristino;
- l'applicazione di un requisito temporale non esplicitato nella fase di censimento contrasta con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e tutela del legittimo affidamento dei cittadini.

Tutto ciò premesso e considerato, la sottoscritta consigliera

interroga la Giunta regionale

per sapere:

1) quali siano le motivazioni che subordinano l'ammissibilità del contributo al possesso del veicolo alla data della deliberazione della Giunta regionale 1089/2026, pur in presenza di spese di ripristino integralmente documentate;
2) se si intenda integrare la deliberazione della Giunta regionale 1089/2026 con una clausola di salvaguardia che ammetta al contributo i cittadini proprietari del veicolo al momento dell'evento calamitoso e del censimento, che abbiano alienato il mezzo prima del 1° ottobre 2026.
3) quali misure si intenda adottare affinché nei futuri avvisi e nella modulistica di censimento tutti i vincoli di proprietà e le relative scadenze siano esplicitati fin dall'avvio della procedura.